



## **COMUNE DI MALTIGNANO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

**Cod. Istat 044027**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ( COPIA )**

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| N.2 del Reg.<br>Data 21-01-2021 | Oggetto: ASSEGNAZIONE FONDI ESERCIZIO<br>PROVVISORIO |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 09:10, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

|                      |              |   |
|----------------------|--------------|---|
| FALCIONI ARMANDO     | SINDACO      | P |
| MANCINI CILLA MONICA | VICE SINDACO | P |
| SPURIO FAUSTO        | ASSESSORE    | P |

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato:

- il Decreto Ministero dell'Interno 13/01/2021 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

**Articolo 163** *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(...)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Visto inoltre il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, ed in particolare:

- l'articolo 11, commi 1 e 14, il quale dispone che a decorrere dall'esercizio 2016 le amministrazioni adottano i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;
- l'articolo 11, comma 17, il quale prevede che “*In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2017 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2016 – 2018 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9*”;

Richiamato integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2021 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 2021, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Atteso che “*nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto*” (p.c. applicato all.4/2);

ATTESO che il tesoriere gestisce la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSTATATO che in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente;

CONSIDERATO che nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

CONSIDERATA la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio;

CONSTATATO che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima

DELIBERA DI GIUNTA n.2 del 21-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- b) il PEG assicura un collegamento con la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- c) il PEG assicura un collegamento con le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, la gestione dell'esercizio provvisorio deve essere ispirata ai principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso dell'esercizio degli equilibri di bilancio (Delibera n. 8 della Corte dei Conti sez. Autonomie dell'adunanza del 12 giugno 2014);

PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- a) dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);
- b) delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

ACCERTATO che, ai sensi del terzo comma dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

PREMESSO:

- che si rende necessario provvedere anche durante questo periodo al regolare funzionamento dei servizi e all'ordinaria continuità della gestione;

- che la gestione non può essere assicurata se non attraverso adeguate disponibilità finanziarie da riconoscersi nei limiti di legge ai responsabili dei servizi in virtù della normativa vigente in materia di contabilità e gestione degli enti locali;

DELIBERA DI GIUNTA n.2 del 21-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTO l'art. 107 del Testo unico degli Enti locali n.267/2000, il quale prevede l'attribuzione ai Responsabili dei servizi degli atti di gestione consistenti in tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

CONSIDERATO che, non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2021 entro la data del 31 dicembre 2020 si verrebbe a creare una situazione tale per cui i responsabili dei servizi (unici soggetti abilitati ad adottare atti di gestione) si troverebbero nell'impossibilità di impegnare la spesa in quanto privi di indirizzi da attuare nonché di risorse loro assegnate;

EVIDENZIATO che fra gli atti di gestione attribuiti ai responsabili dei servizi rientrano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

STABILITO pertanto di assegnare ai suddetti responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma riferite all'anno 2021 che si danno per allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante ed essenziale;

DATO ATTO che, per quanto riguarda le spese finalizzate al perseguimento di obiettivi specifici diversi da quelli di ordinaria gestione come sopra ricordati, la Giunta provvederà di volta in volta ad adottare specifici atti con cui:

- a) verrà individuato l'obiettivo da raggiungere;
- b) verrà individuato il responsabile cui affidare l'obiettivo;
- c) verranno assegnate le necessarie dotazioni finanziarie;
- d) verranno affidati servizi di natura professionale ed intellettuale, nel rispetto dei limiti di spesa previsto dalla vigente normativa;

RAVVISATO inoltre che è di competenza della Giunta comunale, in quanto organo di indirizzo politico, l'assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione peraltro assume un valore a livello esemplificativo, giacché l'adozione di provvedimenti da parte dell'organo collegiale avviene sempre laddove per gli stessi esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell'atto da assumere e comunque quando gli atti non avendo per fine la gestione dei servizi, non rientrano nelle attribuzioni dei responsabili stessi:

- ☐ provvedimenti circa l'attuazione dei
- ☐ lasciti e donazioni; approvazione delle
- ☐ transazioni;
- ogni altra funzione attribuita dalla legge;

RITENUTO che i responsabili dei servizi debbano provvedere all'adozione dei relativi atti di gestione entro i termini ragionevoli, per consentire l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti nei programmi dell'Ente;

RITENUTO confermare nell'esercizio provvisorio 2021 quanto già stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 09/05/2020 di approvazione delle risorse definitive per gli esercizi 2020/2022

VISTE le previsioni definitive del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 – Annualità 2021, redatte secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai Responsabili di servizio al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'ente, mediante:

- la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli secondo la nuova classificazione di bilancio;
- la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo al IV livello e superando l'applicazione del criterio di prevalenza;

ATTESO che ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, entro il 31 gennaio, l'Amministrazione redige e pubblica sul sito istituzionale ogni anno il Piano della performance, documento programmatico triennale, definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

CONSTATATO indi che per quanto attiene al Piano delle performance per il triennio 2021-2023 si rinvia a successivo atto, al fine di tradurre in obiettivi strategici ed operativi le linee di indirizzo definite dal Documento unico di programmazione ed assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;

RITENUTO di provvedere in merito;

RILEVATA l'urgenza del presente argomento, in considerazione della necessità di avviare l'affidamento dei budget e degli obiettivi ai sopracitati responsabili;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; VISTO il Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal responsabile del Settore Servizi finanziari;

Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche successivamente, in ordine all'immediata eseguibilità del presente provvedimento,

DELIBERA DI GIUNTA n.2 del 21-01-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000,

## **D E L I B E R A**

1. DI PRENDERE ATTO che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario è consentito, fino al 31.03.2021, esclusivamente un esercizio provvisorio nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria ovvero per l'anno 2021 e che si effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno 2020 e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
2. DI ASSEGNARE, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ai Responsabili dei Servizi, al fine di garantire la continuità della gestione e limitatamente per le operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, le risorse finanziarie evidenziate per ciascun programma, nonché le risorse strumentali ed umane provvisorie predisposte, ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell'anno 2021 del bilancio di previsione 2020/2022 definitivamente approvato;
2. DI FISSARE le seguenti direttive ed impartire le seguenti indicazioni cui i funzionari responsabili dei servizi devono attenersi:
  - possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
  - possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
  - sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
  - possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
  - possono essere disposti pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
  - non è consentito il ricorso all'indebitamento;
  - è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3. DI STABILIRE che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari di gestione;
4. DI ALLEGARE al presente atto i prospetti contabili, parte entrata e parte spesa, dai quali emergono le dotazioni assegnate per la gestione dei vari servizi;
5. DI DARE ATTO che i responsabili dei servizi adottano i provvedimenti di loro competenza secondo i piani di azione adottati dall'Amministrazione e previa condivisione degli indirizzi secondo criteri di ordinaria diligenza e con l'osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sui contratti;
6. DI DARE ATTO che l'ufficio Ragioneria dovendo anche assicurare il servizio di economato, provvederà nel corso dell'esercizio all'effettuazione delle spese economali, all'emissione di mandato di anticipazione per complessive Euro 250,00 all'inizio della gestione del servizio ed ogni qualvolta il fondo di cassa economale risulterà estinto, (Cap 2980 cod. mecc.4000006-29), nel rispetto di quanto dettato dal vigente regolamento di contabilità; mediante utilizzo del fondo economato potranno essere pagate le spese minute necessarie ed urgenti, tenendo conto delle effettive disponibilità di bilancio esistenti, alle diverse funzioni e servizi cui vanno imputate;
7. DI RISERVARSI l'adozione della variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, al fine dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione, al fine di disporre l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;
8. DI RIMANDARE a successivo atto l'approvazione del Piano delle performance per il triennio 2021/2023, al fine di tradurre in obiettivi strategici ed operativi le linee di indirizzo definite dal Documento unico di programmazione ed assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;
9. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei servizi per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, unitamente all'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza riguardanti il corrente anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, già previsti nel bilancio di previsione 2020/2022, ultimo approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dello stesso esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato

Successivamente

## **LAGIUNTA COMUNALE**

Considerata l'urgenza di provvedere a quanto disposto nel presente atto; Visto l'art. 134, 4^ comma del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to CAROPRESO LUIGI

**IL SINDACO**

F.to FALCIONI ARMANDO

---

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-03-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 143 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 1894 del 01-03-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-03-2021 in quanto:

☐ sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)

**X** è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 01-03-2021 al 16-03-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 17-03-2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. CAROPRESO LUIGI

|  |                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 01-03-2021</p> <p><b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b><br/>Dott. Luigi Caropreso</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|